

SOCE.SER. S.r.l.

Via Enrico Mattei, 17
24060 ENTRATICO (Bergamo) Italy
Telefono 035/942838 Fax 035/944151

POLIZZA PROTEZIONE LEGALE (TL) PER GLI ASSOCIATI ESS.EN

Il contratto è concluso con la Società UCA

ESTRATTO DELLE NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ⁱArt. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

la copertura inizia dalle ore 24,00 del giorno indicato nella quietanza rilasciata dalla SOCE.SER. srl

Se alla scadenza il Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 C.C.- Mancato pagamento del premio).

La garanzia opera altresì con efficacia:

RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI colpose, dolose e contravvenzionali nonché **ILLECITI AMMINISTRATIVI** per eventi/fatti avvenuti entro i 24 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'Assicurato o per i quali ragionevolmente non sia presumibile seguito giudiziale (Artt. 1892-93 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze). La garanzia retroattiva è operante a titolo di rimborso subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato per le imputazioni penali e accoglimento parziale del ricorso per gli illeciti amministrativi. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa, la richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -cd. patteggiamento- e gli eventi/fatti verificatisi nei 90 giorni antecedenti il perfezionamento del contratto. Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia retroattiva: massimale assicurato per evento.

INSORGENZA DEL SINISTRO: si intende la prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali anche verbali.

Art. II - LIMITI TERRITORIALI

Vertenza Contrattuale: fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Vertenza Extracontrattuale - Penale – Illecito amministrativo: eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO:

Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio. In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione (Art. 1897 C.C. - Diminuzione del rischio).

Art. IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo.

Art.V - MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI E PERDITE PECUNIARIE

La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con massimo esborso di Euro 12.000,00 per evento per le Spese Legali e Peritali, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione, o diversamente indicato. Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di Euro 50.000.

Art.VI - DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e comunque non oltre entro 15 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza. È onere del Contraente-Assicurato allegare e trasmettere tutta la documentazione necessaria, unicamente alla Direzione della Società o al Corrispondente prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Art.VII - GESTIONE DELLE VERTENZE

La trattazione stragiudiziale è di competenza esclusiva della Società che si impegna a svolgere ogni attività idonea per realizzare una bonaria definizione, sia direttamente che a mezzo Professionisti preventivamente incaricati dalla Società con ratifica scritta. Nell'eventualità di esito infruttuoso della trattativa, ed in ogni caso di difesa penale, la Società ratificherà l'incarico al Professionista prescelto dall'Assicurato. Nel caso in cui entrambe le Parti siano assicurate con la Società, la scelta del Legale effettuata dai singoli Assicurati sarà operante sin dalla fase stragiudiziale. Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. L'incarico per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente concordato e ratificato per iscritto esclusivamente dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio. La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione a definizione avvenuta sia in sede stragiudiziale che in qualunque stato, grado o fase del giudizio, nonché in via transattiva, senza preventiva autorizzazione scritta della Società.

Art.VIII - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate sono di competenza del Contraente-Assicurato. Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio o consensualmente spettano alla Società che le ha sostenute.

Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta alla Direzione della Società, o al Corrispondente assegnatario del contratto, almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni. Per il Contraente Consumatore in mancanza di disdetta, da darsi nei modi e termini di cui sopra, il contratto è prorogato per un anno. Per i contratti di durata poliennale il Contraente-Consumatore ha facoltà di recedere annualmente dal contratto con preavviso di 60 giorni.

Art. XV - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente-Assicurato ha l'onere di comunicare la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio (art. 1910 c.c.). La gestione del sinistro è a carico della Compagnia la cui polizza prevede il massimale più elevato.

OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

VALIDO PER TUTTE LE CATEGORIE DI RISCHIO

La società, assicura il rischio delle spese legali e peritali, per ogni grado e sede, compreso arbitrato e sino alla concorrenza del massimale indicato, per la tutela dei diritti dei soggetti assicurati come espressamente previsto dalle condizioni generali e particolari di polizza, in conseguenza di fatti derivanti dal rischio dichiarato in polizza, esercitato in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge.

SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

- Spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall'assicurato

Ex art.VII GPG con studio nel distretto di corte d'appello competente:

Legale, perito ove sussista contestazione, perito di parte (c.t.p.), perito d'ufficio (c.t.u.) in giudizio, arbitro di parte e terzo arbitro per le procedure arbitrali, informatore per la ricerca di prove a difesa, interprete per sinistri avvenuti all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio e traduttore per gli atti di causa.

- spese di arbitrato e azione legale nei confronti di compagnie assicuratrici (art. VII GPG)

- spese legali per procedimenti speciali e di urgenza (libro iv c.p.c.)

- spese di registrazione atti giudiziari

- spese di soccombenza liquidate giudizialmente

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nel giudizio penale (art. 541 c.p.p.)

- spese di giustizia penale (art. 535 c.p.p. 1°co.).

ESCLUSIONI GENERALI

Controversie in sede amministrativa, materia societaria, successioni, donazioni. Vertenze derivanti da compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, titoli di credito, azioni, obbligazioni e

strumenti finanziari derivati. Morosità, prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria, controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione - fatto salvo quanto previsto alla garanzia Arbitrato e Azione Legale -, recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi - fatto salvo quanto espressamente previsto -, perizie di parte ove non sussista contestazione. Detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico atomico radioattivo, sciopero, serrate. L'assicurazione non è operante per quanto forma oggetto delle specifiche estensioni, se non espressamente richiamate e per quanto non inerente al rischio assicurato, pagamento di sanzioni pecuniarie. Sono escluse le vertenze tra Assicurati e quelle tra il Contraente-Assicurato e la Società UCA.

PREMIO: € 38,00 per soci e € 65,00 per non soci (imposte 21,25% incluse) per singola adesione da versare sul Bancoposta IBAN: IT55 H 07601 11100 0000 62035092 intestato a Soce.Ser.

Il contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa privacy di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n.196/03 e successivi (codice in materia di protezione dei dati personali)

CONTRAENTE/ASSICURATO:

Cognome _____ Nome _____

Cod.Fisc. _____ P. Iva: _____

Nato il _____ e residente in : Via _____ Cap. _____

Città _____ Prov. _____

Firma leggibile del Contraente

Il contraente dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano l'assicurazione in generale e della Tutela Legale in particolare

Firma leggibile del Contraente

Per accettazione _____

fine documento